



DISCIPLINARE

attuativo del “Regolamento del patrimonio arboreo della Città”

INDICE

Art. 1 Definizioni e indicazioni generali

Art. 2 SCIA. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Artt. 11.2, 12 e 17.2 Regolamento)

Art. 3 Attività di controllo delle SCIA (Art. 12.6 Regolamento)

Art. 4 Indicazioni operative

Art. 5 Sanzioni (Art. 20 Regolamento)

Art. 6 Danni al patrimonio arboreo

Art. 7 Vigilanza

Art. 8 Premio per cittadini virtuosi

Art. 1 Definizioni e indicazioni generali

Il “Regolamento del patrimonio arboreo della città”, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 58 del 2016, è di seguito sempre indicato come “Regolamento”.

Le definizioni e le indicazioni riportate nel presente articolo si riferiscono esclusivamente alla concreta applicazione del Regolamento. In questo senso, anche quando non espressamente specificato, si riferiscono agli alberi soggetti a salvaguardia ai sensi dell’art. 2.1 del Regolamento.

- 1. Motivi di abbattimento si intendono, anche in riferimento agli alberi di proprietà non comunale, quelli elencati all’art. 5.3 del Regolamento riferiti agli alberi di proprietà comunale*
- 2. Compensazione è la piantagione di uno o più alberi (fornitura, messa a dimora, cure colturali fino ad affrancamento) volta a sopperire al taglio di uno o più alberi e finalizzata alla conservazione, allo sviluppo e alla qualità del patrimonio arboreo cittadino, anche in relazione al contesto di inserimento (altra vegetazione, manufatti, ecc.). In tal senso la compensazione fa parte di un’unica attività di abbattimento/piantagione.*
- 3. Progetto compensativo è il progetto dell’insieme degli interventi, dei lavori, delle opere e delle attività, previste per il periodo di validità della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (di seguito: SCIA), volti a sopperire all’abbattimento di uno o più alberi con la piantagione di uno o più alberi.*
- 4. Compensazione in altra area è quella compensazione attuata in area diversa da quella di originario impianto degli alberi. Può essere anche di altra proprietà o pubblica. Deve essere motivata da esigenze adeguatamente documentate.*
- 5. Capitozzatura è quel tipo di potatura come definita dalle Linee guida richiamate dal Regolamento all’art. 6.3.*
- 6. Espianto (cfr art. 11.2 del Regolamento) è la rimozione di un albero dal suo sito di radicazione e pertanto è equiparato all’abbattimento.*
- 7. Messa a dimora è la mera operazione di piantagione di un albero in piena terra, ossia di corretta posa nel nuovo sito di radicazione, tecnicamente a perfetta regola d’arte, fino a comprendere la prima innaffiatura.*

8. *Cure colturali fino ad affrancamento sono quelle adeguate cure che devono essere prestate all'albero ai fini del suo attecchimento definitivo e che devono protrarsi per almeno tre anni, con sostituzione dell'albero in caso di non attecchimento e conseguente ulteriore periodo di tre anni di cure colturali, senza dover presentare nuova SCIA.*

Art. 2 SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Artt. 11.2, 12 e 17.2 Regolamento)

Per quanto riguarda i casi che il Regolamento sottopone a SCIA, abbattimento, espianto e capitozzatura di alberi di proprietà non comunale, la relativa SCIA dovrà essere presentata utilizzando la modulistica scaricabile al seguente Link della pagina web del Comune di Firenze:

<https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/abbattimento-o-potatura-delle-alberature-private>

Modulo A - SCIA

Modulo B - Relazione Tecnica di Asseverazione

Modulo C - Comunicazione fine attività

Modulo D - Istanza di proroga

Le SCIA dovranno essere inviate esclusivamente via PEC e comunque secondo le modalità indicate in Rete Civica. L'invio dovrà essere effettuato a cura dello stesso titolare o del professionista incaricato. La successiva corrispondenza, compresa la comunicazione di fine lavori, dovrà essere trasmessa al Comune utilizzando la stessa modalità telematica.

SCIA nei casi di d'urgenza: i termini dei controlli di cui al successivo art.3 decorrono dalla presentazione della relazione tecnica di asseverazione.

Proroga: dovrà essere richiesta entro il periodo di validità della SCIA almeno 30 gg prima dello scadere del termine di validità della SCIA. Potrà essere richiesta una sola volta e per una durata di un anno. L'Amministrazione si esprimerà solo in caso di diniego entro il termine di 30 gg dalla presentazione della richiesta; trascorsi i 30 gg senza che l'Amministrazione si sia espressa, si ritiene formato il conseguente silenzio assenso.

Diritti di istruttoria: sono dovuti nella misura di € 30,00. I diritti di istruttoria non sono dovuti in caso di attività finalizzate all'eliminazione delle barriere

architettoniche o per SCIA presentate da CASA SPA per immobili di proprietà del Comune di Firenze.

Pubblicazione: l'elenco delle SCIA presentate sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune (Rete Civica) e potrà essere consultato online.

Art. 3 Attività di controllo delle SCIA (Art. 12.6 Regolamento)

L'attività di controllo delle SCIA che pervengono alla Direzione Ambiente è svolta secondo i seguenti criteri e con le seguenti modalità, al fine di tenere in debita considerazione:

- *l'entità degli interventi proposti;*
- *la natura degli interventi proposti;*
- *il valore storico-artistico o paesaggistico-ambientale delle aree su cui gli interventi vengono eseguiti.*

Tutte le SCIA sono soggette a controllo formale relativamente a completezza e correttezza (titolarità, abilitazioni, firme, ecc.).

Ai sensi dell'art. 15.1 del Regolamento:

- *i presupposti sono: la completezza e la correttezza della documentazione presentata;*
- *i requisiti sono: la titolarità del segnalante o dei suoi aventi causa; il possesso dell'area e degli alberi oggetto di attività; l'abilitazione professionale dei tecnici incaricati-*

Sono soggette mensilmente a controllo anche sostanziale:

- *tutte le SCIA per intervento d'urgenza*
- *almeno il 10% delle SCIA presentate il mese precedente sulla base della seguente ripartizione:*
 - *30% (arrotondato per eccesso), nei casi fuori vincolo paesaggistico;*
 - *70% (arrotondato per eccesso), nei casi in vincolo paesaggistico*

L'attività di controllo delle SCIA può richiedere la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale, che fornirà il supporto necessario per l'attività congiunta con la

Direzione Ambiente sul controllo sostanziale di cui al precedente periodo, nel rispetto delle reciproche competenze.

Art. 4 Indicazioni operative

Compensazioni (art.11.2.3 del Regolamento)

La compensazione di cui all'art. 11 del Regolamento si attua mediante la compensazione così come definite all'art. 1 del presente Disciplinare.

Un progetto compensativo non è tenuto a prevedere necessariamente la compensazione quantitativa dei tagli, con la messa a dimora sempre di un egual numero di alberi di quelli in abbattimento.

E' invece ricercata la compensazione qualitativa degli abbattimenti a favore del patrimonio arboreo cittadino. In questo senso, qualsiasi progetto compensativo deve obbligatoriamente indicare:

- *la/le specie ed eventuali varietà/cultivar degli alberi che vengono posti a dimora;*
- *sviluppo, morfologia e dimensioni degli alberi al momento della piantagione e maturità;*
- *i tempi di esecuzione della compensazione in relazione ai tagli previsti;*
- *indicazioni circa:*
 - *la garanzia di attecchimento;*
 - *il soggetto a cui fanno carico gli oneri di esecuzione delle cure colturali fino ad affrancamento dei nuovi alberi, se diverso dalla proprietà degli alberi in abbattimento (ad esempio, per interessamento di aree di proprietà diversa).*

Impossibilità di compensazione nell'area di intervento

Il progetto compensativo che preveda la compensazione in altra area deve avere preventivo accordo formale col titolare dell'area di destinazione.

La compensazione su suolo pubblico potrà concretizzarsi negli spazi individuati dall'AC e l'alberatura diverrà automaticamente di proprietà comunale al momento della messa a dimora.

In tutti i casi gli oneri e le attività previste dal progetto compensativo restano a carico del soggetto titolare della SCIA.

Capitozzatura (art. 11.2 del Regolamento)

La capitozzatura, così come definita nelle Linee guida richiamate dal Regolamento all'art.6.3, è da sottoporre a SCIA nei seguenti casi:

- *albero/i non già capitozzato/i precedentemente;*
- *albero/i non già sottoposto/i a regime di periodiche speronature; albero/i non già sottoposto/i a pollarding (testa di salice, testa di gatto) o in forme obbligate ad ombrario, spalliera, ecc.;*
- *albero/i non già in composizioni formali di arte topiaria.*

La capitozzatura non necessita di compensazione.

Affrancamento

Qualora a seguito di presentazione della SCIA ed esecuzione delle opere in conformità a quanto dichiarato, uno o più alberi cessi il proprio ciclo vitale nonostante siano state prestate tutte le cure colturali indicate al fine dell'attecchimento, detto/i albero/i dovrà/anno essere sostituito/i dal titolare della SCIA, o da suo avente causa, entro tre anni decorrenti della comunicazione di fine lavori di cui all'art. 14 del Regolamento.

SCIA d'urgenza (art. 17 del Regolamento)

Ad abbattimento o capitozzatura eseguiti è fatto obbligo al privato, per la verifica da parte degli Uffici competenti, di conservare la parte compromessa della pianta per 60 gg dalla presentazione della relazione tecnica di asseverazione. Non è necessaria la suddetta conservazione nel caso in cui l'abbattimento non sia dovuto alle condizioni intrinseche della pianta.

Specie infestanti

Il divieto di porre a dimora specie arboree infestanti e invasive, previsto agli articoli 5.6 e 18.1 del Regolamento, è derogato nel seguente caso: Robinia pseudoacacia in varietà ornamentali.

Monitoraggio fitosanitario

Il qualificato monitoraggio fitosanitario, previsto all'art. 19.3 del Regolamento, sugli alberi di proprietà non comunale è sempre a cura del titolare proprietario/gestore degli alberi salvaguardati ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento.

Alberi di proprietà non comunale e attività edilizia

Qualunque attività edilizia dovrà tenere conto, sia nella fase progettuale sia nella fase realizzativa, della eventuale presenza di alberi salvaguardati ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento, preservandone l'integrità ed il successivo sviluppo.

Art. 5 Sanzioni (Art. 20 Regolamento)

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, e quanto previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 a un massimo di € 500,00, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n.689, le seguenti fattispecie:

- 1. Assenza o tardiva presentazione della SCIA*
- 2. Accertata carenza di requisiti e presupposti della SCIA*
- 3. Difformità d'esecuzione rispetto alla SCIA*
- 4. Accertata inottemperanza alla disposizione di sospendere le attività intraprese*
- 5. Omessa presentazione della relazione tecnica di asseverazione nel caso di SCIA d'urgenza entro i termini*
- 6. Mancata conservazione della parte ammalorata dell'albero nel caso di intervento urgente, se dovuta.*
- 7. Mancato adeguamento alle misure necessarie disposte dall'Amministrazione Comunale entro il termine indicato (ex art. 15 del Regolamento)*
- 8. Mancata comunicazione di fine attività entro i termini previsti*
- 9. Continuazione dell'attività oltre i termini previsti, anche da eventuali proroghe*
- 10. Danneggiamento di alberi nel corso di attività edilizie*
- 11. Esecuzione di interventi nelle zone di rispetto dell'albero in violazione di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento*
- 12. Posizionamento di cartellonistica pubblicitaria e stradale in violazione di quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento*
- 13. Omissione degli adempimenti relativi ai lavori in presenza di alberi e alla tenuta delle aree di cantiere di cui agli art. 9 e 10 del Regolamento.*

La sanzione si applica, indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità, a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido (individuati ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 6 Danni al patrimonio arboreo

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo, qualora un privato o un ente pubblico diverso dal Comune abbia abbattuto, espantato, piantato un albero di cui è titolare, salvaguardato ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento, in difformità dalla SCIA presentata o in assenza della stessa, è sempre obbligato al ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, se del caso anche tramite progetto compensativo, così come definito dall'art.1 del presente Disciplinare. A tal fine il trasgressore dovrà comunque sempre presentare al Comune la SCIA, entro 120 gg decorrenti dal ricevimento della notifica del verbale di accertamento.

Nel caso di danneggiamento al patrimonio arboreo (abbattimento, espianto, capitozzatura, danneggiamenti della parte epigea o dell'apparato radicale), fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo, il soggetto privato responsabile del danneggiamento è tenuto al risarcimento del danno determinato secondo i criteri di cui all'allegato A al presente Disciplinare. Il danno per capitozzatura è pari al 30% del valore economico finale della pianta, come calcolato seguendo il criterio di cui all'allegato A al presente Disciplinare.

Art. 7 Vigilanza

L'attività di vigilanza per l'applicazione delle norme contenute nel Regolamento è affidata, oltre che alla Direzione Ambiente, anche al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze.

Art. 8 Premio per cittadini virtuosi

Sarà possibile prevedere da parte dell'Amministrazione forme di premio per i cittadini virtuosi che si siano distinti nell'applicazione delle attività di cui all'art.18 del Regolamento.